



MELIDE

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA E LA VENDITA AL DETTAGLIO DEI SUOI PRODOTTI

Il Municipio di Melide, richiamati:

- ▶ la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002;
- ▶ il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan)
- ▶ l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- ▶ l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC) del 30 giugno 1987;

ordina:

Campo d'applicazione	Art. 1 La presente Ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio comunale.
Definizione	Art. 2 Per la definizione di canapa si richiamano gli artt. 2 e seguenti della Legge cantonale summenzionata.
Divieti	Art. 3 La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietate in negozi o punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali: <ul style="list-style-type: none">▶ strutture sportive o ricreative (raggio 300 metri)▶ parchi gioco (raggio 300 metri)▶ scuole (raggio 300 metri)▶ fermate del trasporto pubblico utilizzate dagli allievi che frequentano le scuole dell'obbligo (raggio 300 metri)▶ chiese o luoghi di culto (raggio 300 metri)▶ istituti di cura, per anziani e per portatori di handicap (raggio 300 metri)▶ oratori, foyer, ecc. (raggio 300 metri)
Entrata in vigore	Art. 4 La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo comunale.

Per il Municipio:

Il Sindaco
Angelo Geninazzi

Il Segretario
Alfio Vananti

MUNICIPIO

RM 1050 - 11.9.2017

Publicata agli albi comunali dal 13 settembre al 13 ottobre 2017. Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.